

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Deliberazione del Direttore Generale del 30.03.2006 "Aggiornamento dell'Atto Aziendale"

CAPO I

IL CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell'Art. 1341 c.c. si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi all'Azienda ULSS 5 (di seguito indicata per brevità come "A.ULSS") salvo specifica deroga prevista espressamente, di volta in volta, nei singoli documenti contrattuali.

Art. 2 – Decorrenza e durata del contratto

1. Il contratto decorre dalla data di conclusione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti contrattuali.
2. La durata è stabilita dalla lettera invito a presentare offerta o dal capitolato speciale di fornitura.

Art. 3 – Depositi cauzionali

1. A garanzia dell'offerta, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio.
2. La lettera invito a presentare offerta, o il disciplinare di gara, indica la misura del deposito pari al 2,5 % dell'importo della fornitura, al netto di I.V.A., nonché le modalità della sua costituzione ai sensi della Legge 10/06/1982 n° 348 e successive modifiche e integrazioni, di seguito riportate:
 - in contanti;
 - con assegno circolare;
 - in titoli di Stato;
 - a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/02/1959 n° 449.)
3. La cauzione provvisoria sarà restituita alle imprese non aggiudicatrici, non appena avvenuta l'assegnazione.
4. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere costituito con validità di almeno 120 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
5. Il fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'A.ULSS abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura o del servizio, dovrà costituire, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente Art., un deposito cauzionale definitivo il cui ammontare sarà pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto di I.V.A.. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'A.ULSS effettui su di esso prelievi per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'A.ULSS, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo Art. 18. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (Art. 1382 c.c.).
7. Fermo restando quanto precisato nel successivo comma 11, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di contratto pluriennale e di contratti per forniture di rilevante entità composte di prestazioni distinte le une dalle altre, l'A.ULSS ha la facoltà di ordinare la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni non ancora effettuate.
8. Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
9. Le polizze e le fidejussioni dovranno riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata in base all'Art. 1944 c.c..
10. Nelle polizze fidejussorie dovrà, altresì, essere indicato il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 30 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta..
11. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto o 12 mesi dalla data del collaudo, secondo la tipologia della fornitura.
12. La cauzione definitiva potrà non essere richiesta quando l'importo contrattuale è inferiore a Euro 50.000

Art. 4 – Cessione del contratto

1. E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'A.ULSS.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'A.ULSS si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (Art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (Art. 1382c.c.)

Art. 5 – Subappalto

1. L'esecuzione di tutto o di parte del contratto, può essere subappaltata, salvo esplicito divieto, previsto dagli atti di gara, nel rispetto del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione scritta da parte dell'A.ULSS. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare all'A.ULSS apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta dall'Art. 18 della Legge 19.03.90 n° 55 e successive modifiche e integrazioni. L'A.ULSS, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza dovrà comunicare all'impresa richiedente il proprio assenso o dissenso. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, il subappalto si intende autorizzato.
2. Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Rimane invariata la responsabilità dell'impresa appaltatrice, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali
3. Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'A.ULSS almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto
4. Il contraente deve praticare, per le parti della fornitura o del servizio affidate in subappalto, le stesse condizioni economiche risultanti dal contratto di fornitura stipulato con l'A.ULSS.
5. L'esecuzione della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Si rinvia, per quanto concerne la disciplina del subappalto, all'Art. 18 della Legge 19/03/1990 n° 55 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 – Aumento o diminuzione della prestazione

1. L'A.ULSS si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in più o in meno, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare alle medesime originarie condizioni, purchè contenuta entro il 20% dell'importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.
2. Oltre il suddetto limite, quando per la completa o migliore prestazione del servizio o della fornitura occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto originario che non eccedano il 50% dell'importo contrattuale, l'A.ULSS provvede alla conclusione di un patto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario, con eventuale rinegoziazione del prezzo.
3. Nell'ambito del contratto stipulato con il fornitore, l'A.ULSS può richiedere o concordare, entro il limite dell'importo originario, la fornitura di beni con caratteristiche tecniche di qualità superiore.

Art. 7 – Rinnovo e proroga

1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, ai sensi dell'Art. 44 Legge 724/94.
2. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto stesso, l'A.ULSS, ai sensi dell'Art. 44, comma II°, Legge 724/94, procede sulla base di una indagine di mercato relativa ai prezzi di riferimento, del costo di una nuova procedura, delle condizioni disposte nelle convenzioni CONSIP, ove esistano, alla verifica della sussistenza delle condizioni di convenienza e di pubblico interesse per rinnovare il contratto.
3. Qualora, prima della scadenza del contratto non sia stato possibile aggiudicare la nuova fornitura, l'A.ULSS può disporre la proroga, con provvedimento motivato, alle condizioni originarie.

Art. 8 – Revisione dei prezzi

1. Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che sono sottoposti alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dall'Art. 44, comma IV°, Legge 724/94.
2. La revisione viene effettuata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile degli acquisti dei beni e servizi oggetto del contratto, con particolare riferimento ai prezzi rilevati dagli Osservatori preposti (nazionale e regionale), ai dati elaborati dall'I.S.T.A.T. e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con cadenza semestrale, ai prezzi di listino e mercuriali delle Camere di Commercio, alla sottoscrizione di nuovi CCNL di settore, per i servizi, nonché ad indagini di mercato effettuate presso altre A.ULSS per prodotti e condizioni di fornitura comparabili.

Art. 9 – Conclusione del contratto

I contratti dell' A.ULSS sono validamente conclusi, a seguito dell'incontro della volontà delle parti (Art. 1326 c.c.), in forma scritta, con le modalità previste per la stipulazione dalle norme in materia di pubbliche forniture anche tramite scambio di corrispondenza o per via telematica documentata, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II

ESECUZIONE DEL CONTRATTO – COLLAUDI – VERIFICHE DI QUALITÀ – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Art. 10 – Esecuzione del contratto

1. Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi dell' A.ULSS.
2. La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'A.ULSS e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicati.
3. Il fornitore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto/capitolato di fornitura
4. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dall'A.ULSS. In tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro 5 giorni dal suo verificarsi.
5. In caso di rifiuto della fornitura non conforme non seguito da una tempestiva sostituzione, l'A.ULSS avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.
6. Le consegne dovranno avvenire durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell'ordine.
7. Il programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi, dovrà essere concordato con le competenti strutture dell'A.ULSS.
8. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura dell'A.ULSS, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tal caso, il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nel contratto/capitolato speciale
10. A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.
11. Il fornitore dovrà provvedere alla consegna di un documento di trasporto o bolla di consegna riportante le seguenti indicazioni: numero dell'ordine, data di consegna.
12. Qualora, durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere all'A.ULSS l'autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. L'A.ULSS conserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto.
13. Il fornitore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
14. Nell'esecuzione della fornitura, il fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la fornitura medesima.
15. Nel caso di fornitura di servizio, il nominativo e la qualifica del personale impiegato dal fornitore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere comunicati all'A.ULSS prima dell'avvio del servizio e ogni volta che siano sostituiti.
16. L'A.ULSS si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività
17. Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del fornitore anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili dell'A.ULSS non diminuisce le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione dei servizi, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Art. 11 – Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto

1. La regolare esecuzione dei contratti di fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini per gli articoli a scorta e dal capo sala o capo servizio ricevente per gli articoli in transito.

2. Il ricevente provvede alla immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato speciale possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorra l'accertamento dei requisiti, la verifica deve essere effettuata entro il termine pattuito o, in assenza, entro il termine di 30 gg. dalla scoperta del difetto di funzionamento (Art. 1512 cc.)
3. L'A.ULSS si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore.
4. I prodotti dovranno essere confezionati secondo le modalità e le quantità indicate nel capitolo o accettate in sede di aggiudicazione.
5. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate
6. I prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione nei tempi indicati nel contratto, salva l'applicazione di penali e salvo, in ogni caso, il diritto dell'A.ULSS di risolvere il contratto.
7. I prodotti risultati a seguito di verifica difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari.
8. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'A.ULSS, presentassero difetti, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nel contratto, alla loro sostituzione.

Art. 12 – Garanzia

1. il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati speciali di fornitura.
2. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro 30 giorni dalla data di denuncia da parte dell'A.ULSS, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto.
3. La denuncia dei vizi e difetti riscontrati, deve essere effettuata, da parte dell' A.ULSS, entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi;
4. Nel caso di contratti per fornitura di beni di identiche caratteristiche, ove i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, il fornitore, su richiesta dell'A.ULSS, ha l'obbligo di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura al fine di eliminarne, a proprie spese, vizi, difetti, guasti o a sostituire le parti difettose. In tale ipotesi, il periodo di garanzia è prorogato di altri 12 mesi al fine di consentire all'impresa fornitrice l'effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti o vizi riscontrati.
5. Qualora il fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l'A.ULSS, addebitando ogni spesa al fornitore medesimo
6. L'A.ULSS, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al fornitore in relazione ad altre forniture in corso.

Art. 13 – Campionatura (Vendita su campione ART. C.C. 1522)

1. Il Capitolato Speciale di fornitura o la lettera invito, possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni, opportunamente sigillati e riconoscibili, dei beni da fornire in confezione di vendita a titolo gratuito o, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche ed economiche del prodotto, in conto visione, ai fini della relativa valutazione.
2. I campioni non deteriorabili presentati dall'impresa fornitrice, o la parte di essi non utilizzata per le prove cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dall'A.ULSS, opportunamente sigillati e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dall'A.ULSS per tutta la durata della fornitura a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.
3. L'A.ULSS può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, munita dei marchi dell'A.ULSS, sarà presentata nei luoghi indicati nei Capitolati Speciali o nelle lettere invito, alle persone che intenderanno prenderne visione.

Art. 14 – Collaudo

1. Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.
2. La fornitura si intende accettata dall'A.ULSS solo in caso di collaudo positivo;

3. L'operazione di collaudo, per quanto possibile, deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del bene, alla presenza di personale dell'A.ULSS tecnicamente idoneo ovvero di professionisti individuati dall'A.ULSS medesima e alla presenza di persona incaricata dell'impresa fornitrice.
 4. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'impresa fornitrice. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime
 5. Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa, redatto al termine del montaggio dell'apparecchiatura.
 6. In caso di assenza ingiustificata dell'impresa, il verbale di collaudo farà ugualmente stato contro di essa.
 7. Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, il fornitore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione, o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento.
 8. Nel caso in cui sia stata consegnata solo parte delle attrezzature indicate nell'ordine, l'A.ULSS potrà richiedere che si proceda ad un collaudo parziale al fine di utilizzare le apparecchiature consegnate.
- Di conseguenza, il termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna attrezzatura, dalla data del rispettivo collaudo.

In tal caso, l'A.ULSS darà immediata comunicazione al fornitore fissando la data delle relative operazioni.

Art. 15 – Accettazione beni e servizi

1. Qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
2. L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l'impresa dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.
3. In caso di fornitura di servizi l'accettazione sarà costituita dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, secondo le modalità fissate dai singoli contratti

Art. 16 – Pagamento del corrispettivo

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.
2. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne:
 - la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
 - la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine;
 - l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
3. In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 231/02, il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime, come risultante dal protocollo generale dell'A.ULSS, purché la merce sia stata regolarmente consegnata accettata e collaudata e i servizi regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'A.ULSS.

4. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (Art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R.

La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un'obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente Art.. A tal fine fa fede la data del timbro postale riportata sull'avviso di ricevimento. Pertanto, le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine di cui al comma 3, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.

5. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è pari al TUS maggiorato di 3 punti calcolati pro-die dal giorno successivo alla data di ricevimento della formale richiesta scritta, di cui al precedente comma 4, risultante dal protocollo generale dell'A.ULSS.
6. L'A.ULSS, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (Art. 1460 cc.)
7. Dalla data di comunicazione della contestazione, avvenuta in contraddittorio o a mezzo Raccomandata A.R. (in questo secondo caso il riferimento è la data di spedizione riportata sul timbro postale), rimane sospeso il termine fissato per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento, di cui al precedente comma 3.

Il termine stesso riprende a decorrere dalla data nella quale la merce verrà regolarmente consegnata accettata e collaudata e i servizi regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto.

CAPO III

CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE

Art. 17 – Penali

1. L'impresa è soggetta all'applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito, di volta in volta nei singoli capitolati speciali in relazione all'entità dell'importo della fornitura dei beni o dei servizi in caso di:
 - ritardo nella consegna dei prodotti o nell'esecuzione del servizio;
 - ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo;
2. Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto, l'A.ULSS, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
3. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'A.ULSS dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c).
4. Le penali per inadempienza del fornitore decorrono dal momento della comunicazione scritta dell'inadempienza medesima da parte dell'A.ULSS. Da tale momento vengono, altresì, sospesi i termini per il pagamento delle fatture a cui le prestazioni contestate si riferiscono, ai sensi dell'Art. 16 delle presenti condizioni generali di contratto.
5. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'A.ULSS.
6. Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dall'Art. 3 del presente atto.
7. L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Art., non esonera il fornitore dall'adempimento dell' obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

1. L'A.ULSS, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (Art. 1454 c.c. diffida ad adempiere)
2. L'A.ULSS, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'Art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
 - in caso di frode nella fornitura;
 - in caso di grave, reiterata, negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, dopo due contestazioni scritte;
 - in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo previsto dal contratto.(vedi comma 2 Art. 17);
 - nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
 - in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
 - in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
 - in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'Azienda;

- in caso di morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
3. In caso di cessione, pignoramento o sequestro del corrispettivo del contratto, saranno a carico dell'aggiudicatario le spese per funzioni stragiudiziali, per la disamina, per i riferimenti legali e per quant'altro del caso.
 4. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'A.ULSS.
 5. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa o i servizi, in danno all'impresa inadempiente.
 6. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda ULSS rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 7. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.
 8. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.
 9. Per quanto non previsto dal presente Art., si applicano le disposizioni di cui al codice civile.
 10. L'Azienda Sanitaria potrà inoltre escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente, l'impresa con la quale abbia precedentemente dovuto risolvere un contratto, per una delle circostanze previste al precedente comma 2.

Art. 19 – Recesso unilaterale

L'A.ULSS potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 1373 c.c

Art. 20 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e l'A.ULSS n. 5, sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

Art. 21 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento, a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi all'Azienda ULSS n.5 – Ovest Vicentino e di averne compreso la portata e gli effetti.

Data _____

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Generalità – Qualifica – Firma)

Dichiara, inoltre, di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:

- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 10 commi 4, 16
- Art. 11 comma 4
- Art. 12
- Art. 14
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Generalità – Qualifica - Firma)
